



Comune di Borgonovo Val Tidone
(Provincia di Piacenza)

REGOLAMENTO

REFERENDUM

D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Approvato con deliberazione di C.C. n. 64.... del06.11.03....

INDICE

TITOLO I RICHIESTA DI REFERENDUM

- Art. 1 Iniziativa
- Art. 2 Oggetto ed esclusioni
- Art. 3 Raccolta delle firme e deposito della richiesta
- Art. 4 Ammissibilità e Commissione Tecnica
- Art. 5 Revoca del referendum
- Art. 6 Effetti del referendum
- Art. 7 Promozione del referendum
- Art. 8 Esame di ammissibilità
- Art. 9 Verbale di ammissibilità
- Art. 10 Raccolta delle firme
- Art. 11 Richiesta di referendum e autenticazione delle firme
- Art. 12 Deposito firme dei sottoscrittori
- Art. 13 Verifica regolarità

TITOLO II SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

- Art. 14 Indizione del referendum
- Art. 15 Concentrazione di istanze referendarie
- Art. 16 Periodi di sospensione del referendum
- Art. 17 Disciplina della votazione
- Art. 18 Certificati elettorali
- Art. 19 Ufficio di sezione
- Art. 20 Operazioni di voto
- Art. 21 Operazioni di scrutinio
- Art. 22 Ufficio comunale per il referendum
- Art. 23 Proclamazione dei risultati
- Art. 24 Reclami
- Art. 25 Convocazione organo competente

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26 Disposizioni applicabili
- Art. 27 Spese
- Tabella A

TITOLO I
RICHIESTA DI REFERENDUM

Art. 1
Iniziativa

E' ammesso referendum consultivo e propositivo, su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale, abrogativo su regolamenti e atti generali, a iniziativa di un numero di elettori residenti non inferiore al 7% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data dell'ultima revisione elettorale effettuata dall'ufficiale elettorale.

Art. 2
Oggetto ed esclusioni

Il referendum può essere indetto su materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale.

Non possono essere indetti referendum in materia di finanza comunale, tributi locali e di tariffe, di personale, organizzazione degli uffici e dei servizi, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: lo Statuto Comunale, il Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.

Art. 3
Raccolta delle firme e deposito della richiesta

Gli articoli 10, 11, e 12 del presente Regolamento disciplinano le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.

La richiesta di referendum deve essere depositata, insieme con il quesito referendario e le firme autenticate dei proponenti, presso il Segretario comunale che ne rilascia ricevuta.

Il quesito sottoposto a referendum deve, di regola, essere unico e deve essere di immediata comprensione, tale da non ingenerare equivoci.

Art. 4
Ammissibilità e Commissione Tecnica

Sull'ammissibilità del referendum decide una Commissione Tecnica composta dal Segretario comunale che la presiede, dal Responsabile del Servizio affari generali e dal responsabile del servizio cui inerisce il quesito referendario.

Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:

- ammissibilità della materia;
- riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito;
- verifica sulla regolarità della presentazione, da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.

E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonché qualsiasi valutazione di merito. Il giudizio di cui al comma 2 deve essere espresso entro trenta giorni dal deposito della proposta.

Art. 5

Revoca del referendum

Previo parere favorevole della Commissione Tecnica, il Sindaco revoca il referendum già indetto se prima del suo svolgimento il competente organo comunale accoglie la proposta dei promotori.

La revoca può intervenire non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.

Art. 6

Effetti del referendum

Ove il quesito referendario ottenga il voto favorevole della maggioranza dei voti validi, il Sindaco lo sottopone alla deliberazione del competente organo entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato.

Non si procede agli adempimenti del comma precedente quando non ha partecipato alle consultazioni almeno 1/3 degli aventi diritto.

Qualora l'organo preposto ritenga di non conformarsi alle risultanze del referendum, deve espressamente pronunciarsi con deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione e l'atto deve essere deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

Nel caso di referendum abrogativo, qualora il quesito ottenga il voto favorevole della maggioranza dei voti validi, o quando la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale non possono assumere decisioni contrastanti con essa; il Sindaco, con proprio provvedimento da emanarsi immediatamente, dichiara l'avvenuta abrogazione dell'atto oggetto del referendum. L'abrogazione ha effetto dal giorno successivo.

Art. 7

Promozione del referendum

Al fine di raccogliere le firme di almeno il 7% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune necessarie a promuovere il referendum, i promotori della raccolta, in un numero non

inferiore a 5, devono presentarsi con la richiesta presso l'ufficio del Segretario Comunale che ne dà atto con verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito e la nomina di tre delegati.

Il requisito di iscrizione nelle liste elettorali è accertato d'ufficio per tutti i promotori della raccolta.

Art. 8

Esame di ammissibilità

La Commissione Tecnica decide, con verbale sull'ammissibilità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Essa contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, la Commissione ritiene ammissibile la richiesta, la ammette.

Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare alla Commissione che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data del provvedimento di contestazione. Entro i successivi 5 giorni la Commissione tecnica si pronuncia definitivamente sull'ammissione della richiesta.

Art. 9

Verbale di ammissibilità

Il verbale che decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum è immediatamente comunicato al Sindaco. Esso deve essere notificato, entro cinque giorni ai tre delegati promotori.

Art. 10

Raccolta delle firme

Per la raccolta delle firme devono essere usati appositi stampati ciascuno dei quali deve contenere sulla prima facciata, a stampa e con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum con ben evidenziato il quesito da sottoporre al voto.

I fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori alla segreteria comunale.

Il funzionario preposto appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro tre giorni dalla presentazione.

Art. 11

Richiesta di referendum e autenticazione delle firme

La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita del sottoscrittore.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione sia compreso il Comune ovvero dal Segretario del Comune interessato e dai funzionari comunali per i quali è stata rilasciata espressa delega. L'autenticazione, che può essere anche collettiva, deve avvenire nei modi e nelle forme previste dall'art. 21 del D.P.R. 28-12-2000, n.445 e della L. 30.04.1999, n. 120.

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

Il Sindaco adotta, sotto la propria responsabilità, le opportune misure affinché sia garantita l'effettiva disponibilità secondo orari determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum, compete all'ufficio elettorale del Comune stesso.

Art. 12

Deposito firme dei sottoscrittori

Il deposito presso il Segretario comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'art. 10, ultimo comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al Segretario comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione di domicilio da parte dei presentatori.

Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario comunale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 13

Verifica regolarità

La Commissione Tecnica entro 15 giorni dal deposito verifica la regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme e si esprime definitivamente sulla ammissibilità del referendum.

TITOLO II
SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

Art. 14

Indizione del referendum

Le dichiarazioni di ammissibilità delle richieste di referendum da parte della Commissione Tecnica, di cui all'art. 13, devono essere trasmesse tempestivamente al Sindaco ai fini di cui al presente articolo.

Le richieste di referendum devono comunque pervenire almeno 60 giorni prima della data di indizione del referendum.

L'ordinanza del Sindaco deve indicare la data di svolgimento della consultazione ed elencare, per ciascun referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.

L'ordinanza è pubblicata senza ritardo all'albo pretorio e si dovrà inoltre dare notizia dell'ordinanza di indizione mediante manifesti da affiggersi almeno 40 giorni prima della data stabilita per la votazione.

La consultazione referendaria locale non può aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali provinciali e comunali, mentre deve essere abbinata ad una consultazione referendaria nazionale.

Art. 15

Concentrazione di istanze referendarie

Con l'ordinanza di indizione del referendum, prevista dall'articolo precedente, il Sindaco sentita la Commissione Tecnica ed i promotori dei referendum, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.

Art. 16

Periodi di sospensione del referendum

Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:

- a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
- b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
- c) nei tre mesi antecedenti o successivi alla data fissata per elezioni amministrative che interessano il Comune.

Art. 17

Disciplina della votazione

Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.

La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del Comune per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Art. 18

Certificati elettorali

L'elettore ha diritto al voto esibendo al Presidente dell'ufficio di sezione la propria tessera elettorale di cui al decreto del Ministero dell'Interno 16-11-2000 e un documento di identità personale.

Art. 19

Ufficio di sezione

L'ufficio di sezione per il referendum è composto di un Presidente e di due scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente e l'altro di Segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e dei promotori del referendum.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio o dal Segretario Comunale, da parte del Presidente o del Segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum, da presentarsi all'Ufficio Elettorale del Comune entro il giorno precedente l'effettuazione delle votazioni.

L'ufficio di sezione si costituisce alle ore 7 del giorno fissato per le votazioni.

Art. 20

Operazioni di voto

Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono

prodotte da Comune stesso tramite tipografia di fiducia.

Esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.

5. Le operazioni di voto hanno inizio dopo il compimento delle operazioni preliminari degli uffici di sezione nella domenica fissata nell'ordinanza di indizione del referendum e proseguiranno secondo le modalità fissate dalle norme in vigore per le consultazioni referendarie regionali e nazionali.

Art. 21

Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'ordinanza del Sindaco di indizione del referendum.

Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

Art. 22

Ufficio comunale per il referendum

Presso il Comune è costituito l'Ufficio Comunale per il referendum composto dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'ufficio Elettorale che assume anche le funzioni di Segretario.

Art. 23

Proclamazione dei risultati

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, l'ufficio comunale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso l'ufficio stesso e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle

sezioni elettorali alla Commissione Tecnica.

I promotori della richiesta di referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la Commissione Tecnica.

La Commissione Tecnica appena pervenuti i verbali e i relativi allegati, procede in pubblica adunanza all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.

La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato almeno 1/3 degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.

I risultati sono proclamati dalla Commissione tecnica. Di tutte le operazioni di tale Commissione è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la segreteria della Commissione e l'altro è trasmesso al Sindaco.

Art. 24

Reclami

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati all'Ufficio Comunale per il referendum ed alla Commissione Tecnica, decide quest'ultima nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

Art. 25

Convocazione organo competente

Il Sindaco, in base al verbale che gli è trasmesso dalla Commissione Tecnica, qualora risulti che il quesito sottoposto a referendum abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, procede alla convocazione del competente organo.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Disposizioni applicabili

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con D.P.R. 30 Marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni.

Ad esso dovranno fare riferimento gli organi del Comune nell'assunzione degli atti di competenza per garantire al meglio lo svolgimento dell'istituto referendario.

In particolare per:

- la convocazione dei comizi elettorali;
- l'organizzazione dei seggi elettorali e le dotazioni;
- le modalità di consegna al Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente per la votazione;
- le modalità di restituzione dello stesso;
- la definizione delle norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio;
- la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione;
- la propaganda elettorale.

Art. 27

Spese

Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico del Comune.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente Regolamento, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.